



Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare

A.C. 2659

Dossier n° 236 - Schede di lettura
24 ottobre 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2659
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	9 ottobre 2014
assegnazione:	22 ottobre 2014
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, IV Difesa, V Bilancio e X Attività Produttive
Oneri finanziari:	Sì

Contenuto dell'accordo

L'Accordo in oggetto - siglato a Roma il 7 giugno 2012 - è volto a definire la cornice giuridica della cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. La relazione illustrativa richiama peraltro la circostanza che l'Accordo mira anche a **indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi**, in chiave di stabilizzazione di un'area o regione di particolare valore strategico e di alta valenza politica.

L'articolo 1 definisce lo scopo dell'Accordo, consistente nel rafforzamento della cooperazione nel settore militare, sulla base del principio di reciprocità e parità dei diritti tra le Parti, e in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali.

L'articolo 2 elenca i campi della cooperazione, individuandoli nella politica di difesa, nell'istruzione in campo militare, nell'importazione ed esportazione di armamenti e materiale militare, in base alle rispettive legislazioni nazionali, nell'approvvigionamento logistico, nella legislazione militare e servizio giuridico nelle Forze armate, nella medicina militare, nell'attività internazionale di pacificazione, nella cultura e nello sport ed in altri campi d'interesse reciproco

L'articolo 3 definisce le modalità di attuazione della cooperazione, identificandole in visite ufficiali, incontri operativi tra le rispettive delegazioni, scambio di esperienze nel quadro di consultazioni e incontri di lavoro, partecipazione a conferenze, seminari e corsi di istruzione nelle scuole militari nonché a progetti di formazione e di addestramento o a tirocini, partecipazione di osservatori a esercitazioni militari, scambio di informazioni e documenti relativi ai campi di cooperazione, partecipazione a eventi sportivi e culturali e altre attività stabilite di comune accordo.

L'articolo 4 impegna le Parti a promuovere l'esportazione e l'importazione di materiale della difesa nei settori aeronautico, navale militare e dell'approvvigionamento di armamenti (armi da fuoco, armamenti pesanti e relativo munizionamento), sottolineando – coerentemente con i principi di cui alla legge n. 185 del 1990, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento - che **l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi dovrà avvenire con il preventivo benessere del Paese cedente**.

L'articolo 5 tratta le questioni attinenti alla giurisdizione, riservando allo Stato di soggiorno il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge; tuttavia riconosce allo Stato di origine il diritto di giurisdizione, in via prioritaria,

per tutti i reati commessi contro la sua legislazione nazionale dal proprio personale nell'esercizio o in relazione all'attività di servizio nel Paese ospitante. Viene, altresì, stabilito che, qualora la legislazione della Parte ospitante preveda sanzioni diverse da quelle della legislazione dello Stato di origine, le autorità di entrambi i Paesi addiverranno a un'intesa che salvaguardi i diritti del personale interessato.

Sul punto la relazione illustrativa evidenzia che il Kazakhstan ha abolito la pena di morte per i reati comuni a partire dal 2007 e ha aderito, ratificandoli, ai principali accordi internazionali in materia, quali la Convenzione tra gli Stati parte del Trattato NATO e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace sullo Statuto delle Forze armate (SOFA PfP) e la Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, del 10 dicembre 1984.

L'articolo 6 individua nei rispettivi Ministeri della difesa gli organi delegati dalle Parti ad attuare l'Accordo, mentre **l'articolo 7** precisa che l'attuazione dell'Accordo sarà concretizzata attraverso l'approvazione di un piano annuale di cooperazione militare, nel quale saranno riportati, con riferimento all'anno successivo a quello di approvazione, le attività di cooperazione, le forme, i periodi e i luoghi del loro svolgimento, gli enti responsabili, le fonti di finanziamento e altri aspetti riguardanti lo svolgimento delle singole attività.

L'articolo 8 regola gli aspetti finanziari della cooperazione sulla base del **principio generale della reciprocità**, in base al quale ogni Paese sosterrà le spese di propria competenza per l'esecuzione dell'Accordo, e specificando altresì che l'effettuazione delle singole attività resta subordinata alla programmazione di bilancio e alla disponibilità dei fondi per la copertura dei relativi oneri.

L'articolo 9 consente lo scambio di informazioni classificate solo dopo la stipulazione di uno specifico accordo per la reciproca protezione di tali informazioni.

L'articolo 10 stabilisce che le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano diritti e obblighi delle Parti derivanti da altri accordi internazionali a cui le Parti aderiscono.

L'articolo 11 prescrive che le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo siano risolte dalle Parti mediante trattative e consultazioni, mentre **l'articolo 12** indica le modalità che le Parti dovranno seguire per apportare emendamenti e integrazioni al testo.

L'articolo 13, infine, nell'individuare la data di entrata in vigore dell'Accordo in quella di ricevimento dell'ultima notifica scritta di avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica, conferisce durata indeterminata all'Accordo stesso, che resterà pertanto in vigore fino a quando una delle Parti si avvalga della facoltà di notificare per iscritto all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici e con un anticipo di sei mesi, la propria volontà di porvi fine.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012, si compone di **quattro articoli**.

Gli **articoli 1 e 2** contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'Accordo.

Il **comma 1** individua gli oneri del provvedimento, a decorrere dal 2014, in 5.128 ad anni alterni: a tali oneri di provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2014, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

In base al **comma 2**, il Ministro dell'interno, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il medesimo Ministro della difesa, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Corrispondentemente è ridotto di pari importo, per il medesimo anno, il limite fissato dall'art. 6, commi 12 e 13, del D.L. n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica). Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (**comma 3**). Il **comma 4** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Gli oneri finanziari di attuazione dell'accordo sono dettagliati nella **relazione tecnica** allegata al provvedimento.

L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.